



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE

PROCEDURA APERTA

CONVENZIONE ASSICURATIVA RCA/ARD PARCO VEICOLI, MOTONAVE S. TERESA, NATANTI E KASKO DIPENDENTI

Inizio	Termine	Durata Anni
Ore 0,00 del 1/07/2024	ore 24,00 del 30/06/2027	3

Frazionamento:	Annuale
----------------	---------

Tipologia	Importi (Euro)
Premio annuo imponibile RCA/RCN	
Tasse	
S.S.N.	
Premio annuo imponibile ARD	
Tasse	
Premio annuo imponibile Motonave Santa Teresa	
Tasse	
S.S.N.	
Premio Annuo imponibile Kasko Dipendenti	
Tasse	
Premio Annuo lordo	

SEZIONE I.	DEFINIZIONI.....	4
ART. 1.01	DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	4
ART. 1.02	DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RCA/RCN/ARD	5
ART. 1.03	DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE "DANNI VEICOLO PROPRIO" - KASKO	5
SEZIONE II.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	6
ART. 2.01	DECORRENZA, SCADENZA, PROROGA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE.....	6
ART. 2.02	ONERI FISCALI.....	6
ART. 2.03	PAGAMENTO DEL PREMIO	6
ART. 2.04	ESTENSIONE TERRITORIALE	7
ART. 2.05	VARIAZIONI DEL RISCHIO	7
ART. 2.06	FACOLTÀ DI RECESSO.....	7
ART. 2.07	ESONERO COMUNICAZIONI.....	7
ART. 2.08	BUONA FEDE	8
ART. 2.09	POLIZZA LIBRO MATRICOLA.....	8
ART. 2.10	REGOLAZIONE DEL PREMIO.....	8
ART. 2.11	MODIFICA DELLE CONDIZIONI	8
ART. 2.12	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 2.13	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE.....	9
SEZIONE III.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.....	9
ART. 3.01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	9
a)	<i>Veicoli a motore:</i>	9
b)	<i>Natanti:</i>	10
ART. 3.02	ESTENSIONI DI GARANZIA	10
ART. 3.03	FORMULE TARIFFARIE.....	11
ART. 3.04	ESCLUSIONI.....	11
ART. 3.05	PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	12
ART. 3.06	RINUNCIA ALLA RIVALSA	12
ART. 3.07	MASSIMALI	12
a)	<i>Altre garanzie</i>	13
ART. 3.08	STIMA CONCORDATA	13
ART. 3.09	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	13
ART. 3.10	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETÀ - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA	13
ART. 3.11	SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA.....	13
ART. 3.12	GARANZIA BAGAGLIO	13
ART. 3.13	RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI	14
ART. 3.14	TRAINO – RECUPERO VEICOLO	14
SEZIONE IV.	RISCHI ACCESSORI	14
ART. 4.01	GARANZIE.....	14
a)	<i>Incendio veicoli a motore</i>	14
b)	<i>Furto, rapina, estorsione veicoli a motore</i>	14
c)	<i>Incendio e furto natanti</i>	15
d)	<i>Eventi socio-politici ed atmosferici</i>	15
SEZIONE V.	NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.....	15
ART. 5.01	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	15
ART. 5.02	PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)	16
ART. 5.03	PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE).....	16
ART. 5.04	PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE).....	16
ART. 5.05	GESTIONE DELLE VERTENZE	16
ART. 5.06	ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO.....	17

ART. 5.07	DUPPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	17
ART. 5.08	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE	17
ART. 5.09	PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE	18
ART. 5.10	OBBLIGO DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO	18
SEZIONE VI. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE		
ART. 6.01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	18
ART. 6.02	MASSIMALI – FRANCHIGIE/SCOPERTI	19
ART. 6.03	COPERTURA AUTOMATICA	19
ART. 6.04	ESTENSIONE DI GARANZIA	19
a)	<i>Bagagli</i>	19
b)	<i>Rottura cristalli</i>	20
c)	<i>Soccorso stradale</i>	20
d)	<i>Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo</i>	20
e)	<i>Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato</i>	20
f)	<i>Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale</i>	20
g)	<i>Soccorso vittime della strada</i>	20
ART. 6.05	LIMITE TERRITORIALE	20
ART. 6.06	RINUNCIA ALLA RIVALSA	21
ART. 6.07	CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO	21
SEZIONE VII. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE		
ART. 7.01	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	21
ART. 7.02	DETERMINAZIONE DEL DANNO	21
ART. 7.03	ONORARIO PERITI	21
ART. 7.04	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	21
ART. 7.05	INFORMATIVA CURA DI ENEA IN CASO DI SINISTRO	21
ART. 7.06	INFORMAZIONE SUI SINISTRI	21

SEZIONE I. Definizioni

Art. 1.01 Definizioni relative al contratto di assicurazione

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Compagnia/Società	La Società o Compagnia di Assicurazione che assicura la copertura del rischio
Agenzia /Contraente	Soggetto che stipula l'assicurazione: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Assicurato	Soggetto nell'interesse del quale è prestata la garanzia
Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio annuo imponibile	Somma al netto delle sole imposte e tasse, dovuta annualmente dall'Agenzia alla Compagnia a fronte della copertura dei rischi assicurati
Premio annuo finito	Somma comprensiva di imposte e tasse, dovuta dal contraente alla compagnia a fronte della copertura dei rischi assicurati
Premio annuo provvisorio	Somma dovuta dall'Agenzia a titolo di deposito soggetta a revisione a fine annualità assicurativa sulla base dei dati definitivi oggetto del computo dei premi
Imposte e tasse	Oneri fiscali di legge vigenti alla data e gravanti sul premio imponibile
Comunicazioni	Scambio formale di informazioni fra l'Agenzia e Compagnia effettuate per lettera raccomandata alla quale sono parificati fax, telegrammi, telex, posta elettronica
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Danno	Conseguenze di un sinistro
Periti	Persone riconosciute professionalmente esperte, per titolo e iscrizione negli appositi albi, nei settori di specifica competenza in base alla natura del rischio
Attività	Insieme delle azioni, a carattere scientifico e/o generale, attuate dall'Agenzia per il conseguimento delle proprie finalità istituzionale e non
Indennizzo o risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di danno
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di danno.
Limite di risarcimento o di indennizzo	Importo massimo risarcibile
Franchigia	Importo fisso da detrarsi dall'indennizzo
Scoperto	Percentuale di indennizzo che rimane a carico dell'Agenzia

Art. 1.02 Definizioni relative all'assicurazione RCA/RCN/ARD

Accessori	apparecchi di serie come: autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature del genere, relativi impianti, montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico; equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Cose	sia gli oggetti materiali che gli animali
Bonus-Malus	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale
Legge	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento	Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Valore Commerciale	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Furto	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Rapina	è il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione

Art. 1.03 Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio" - KASKO

Veicolo proprio	Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati.
Regolamento	Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni

Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Valore Commerciale	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Furto	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Rapina	è il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione
Veicolo proprio	Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati.

SEZIONE II. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.01 Decorrenza, scadenza, proroga e rinnovo dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 01.07.2024 ed ha scadenza alle ore 24,00 del 30.06.2027

La Compagnia si impegna comunque a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

Art. 2.02 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.03 Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Compagnia:

- la prima rata di premio (annuale 30.06 - 30.06) entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia;
- le rate di premio successive alla prima (annuali 30/06 - 30/06) entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza.
- le appendici di regolazione entro 30 giorni, dalla data di consegna dei relativi documenti, ritenuti formalmente corretti, da parte della Società;
- le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) che comportino il versamento di un premio, entro 30 giorni dalla data di consegna dei relativi documenti, ritenuti formalmente corretti, da parte della Società.

Qualora ciò non dovesse avvenire, è facoltà della Compagnia richiedere gli interessi di mora ai sensi di legge, rimanendo obbligata a mantenere la copertura assicurativa almeno fino a 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e riprende validità dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo

concessione facoltativa, previa richiesta per iscritto del Contraente alla Compagnia, del mantenimento della copertura per ulteriori 30 giorni per giustificati motivi.

Art. 2.04 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "natanti a motore" l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei

Art. 2.05 Variazioni del rischio

Le variazioni di rischio hanno valenza solo ai fini della determinazione del premio e non sulle condizioni di assicurazione.

La Compagnia, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Facoltà di recesso", non può chiedere disdetta alla copertura assicurativa per eventuali variazioni di rischio.

Il premio annuo di cui al precedente art. 2.3 non è soggetto ad alcun aggiornamento per tutta la durata di cui all'art. 2.1, salvo la facoltà della Compagnia di chiedere la revisione dei premi vigenti per le singole coperture assicurative qualora, nel corso di validità del contratto si verifichino variazioni in aumento nell'entità dei rischi assicurati e/o limiti di indennizzo stabiliti.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'ENEA e rinuncia al diritto di recesso.

L'Enea ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla compagnia di tali variazioni fornendo tutte le informazioni utili alla valutazione della nuova situazione.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 2.06 Facoltà di recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, notificando con lettera raccomandata, la volontà di interruzione del rapporto assicurativo, solo alla scadenza delle singole annualità nell'ambito di vigenza di cui all'art. 2.1, espresso con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alle scadenze medesime.

E' tuttavia facoltà dell'ENEA entro 60 giorni dal recesso chiedere la proroga della copertura assicurativa fino a completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di una nuova gara.

In tal caso la Compagnia si obbliga a prorogare la copertura assicurativa alle condizioni contrattuali ed economiche pro-rata – vigenti, per un periodo massimo di 180 giorni dal recesso.

Art. 2.07 Esonero comunicazioni

L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 2.08 Buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2.09 Polizza libro matricola

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto. Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 5.04 – Sezione V “Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, e della Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, telegramma o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

Art. 2.10 Regolazione del premio

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei termini previsti all'Art. 2.03 “Pagamento del premio”.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 2.11 Modifica delle condizioni

Le eventuali modifiche delle condizioni tutte della presente Convenzione, successive alla sua stipula, devono essere concordate tra le parti e provate per iscritto.

Art. 2.12 Interpretazione del contratto

Le Parti convengono che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme comuni e delle norme particolari relativi ai singoli rischi, verrà data ad esse l'interpretazione più vantaggiosa per l'Agenzia.

Art. 2.13 Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Agenzia Contraente.

SEZIONE III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Premesso che nell'allegato elenco è indicato l'intero parco veicoli a motore e natanti dell'Enea, lo stesso viene inviato a titolo non vincolante, potendo le relative informazioni essere modificate all'atto della stipula della presente Convenzione. Con il presente contratto si assicura l'intero parco veicoli sopra menzionato, con unico contratto secondo la formula a libro matricola e con una polizza a parte per quanto riguarda la motonave S. Teresa, sulla base delle condizioni che seguono.

Si precisa che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Agenzia è descritto nell'elenco allegato;
- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, caratteristiche tecniche;
- classe di *bonus/malus* relativa alla scadenza del 30/06/2024 per le autovetture, motocicli e ciclomotori;
- *pejus* applicato alla scadenza del 30/06/2024 per autocarri, autobus e natanti.

Ai fini della valutazione dei rischi previsti nel presente contratto, in allegato viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo, oltre alle caratteristiche, l'eventuale valore assicurato per le garanzie di cui alla sezione IV) Rischi accessori, qualora specificatamente attivata.

Art. 3.01 Oggetto dell'Assicurazione

a) Veicoli a motore:

La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

b) Natanti:

La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni derivanti da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Si precisa che tutti i beni descritti sono da intendersi utilizzati ad esclusivo uso proprio e aventi zona territoriale in Roma, sede legale dell'Agenzia, fatta salva l'obbligatorietà di iscrizione ai PRA e/o ai Registri Navali diversi da quello di Roma.

Art. 3.02 Estensioni di garanzia

Agli effetti della presente copertura assicurativa fra le Parti si conviene che la garanzia comprende, sia per i veicoli a motore, sia per i natanti e ove applicabili:

- a. il traino di carrelli e di rimorchi non muniti di targa propria anche se trainati da macchine agricole;
- b. i danni causati da rimorchi muniti di targa propria in caso di sosta, manovra a mano, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio;
- c. l'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- d. la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo/natante per danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto di responsabilità propria, per eventi connessi alla circolazione dei veicoli e/o navigazione dei natanti, vedi art. 3.13;
- e. la guida con patente, o documento equipollente per la navigazione, scaduta a condizione che il conducente abbia già richiesto o comunque richieda il rinnovo del documento entro due mesi dalla data del sinistro, oppure che il mancato rinnovo è conseguenza diretta dei postumi del sinistro stesso vedi art. 3.6;
- f. per i natanti sia la navigazione in acque Europee, sia quella in porti o darsene e/o zone private vedi art. 2.4;
- g. la responsabilità dell'Agenzia Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- h. in caso di incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato, e fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per evento, i danni materiali e diretti cagionati a terzi con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di Euro 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.03 Formule tariffarie

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- tariffa *bonus/malus*: che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 3.05);
- tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
- premio fisso: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

La presente copertura assicurativa prevede:

- *bonus/malus* per le autovetture;
- tariffa con franchigia fissa di Euro 150,00 per ciclomotori;
- tariffa con franchigia assoluta pari a € 150,00 per ogni sinistro per autocarri, motocarri, rimorchi;
- tariffa fissa senza franchigia per i motori marini, natanti, macchine agricole;
- tariffa fissa senza franchigia per la motonave S. Teresa.

Per la tariffa *bonus/malus* si applicano le regole evolutive sotto riportate per la maggiorazione del premio per sinistrosità:

- se nel periodo di osservazione sono stati pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Isvap n.4/2006 e relativi allegati.

NB: per la motonave S. Teresa valgono tutte le condizioni assicurative, ove applicabili, riportate nei punti precedenti artt. 3.1 e 3.2.. Per tale motonave l'ENEA intende stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione della motonave stessa, con l'assegnazione di uno specifico numero di polizza relativa a tale copertura.

ENEA è tenuta a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia secondo quanto previsto al punto "c" dell'art. 2.03.

La società prende atto che ENEA effettuerà il rimborso delle eventuali franchigie esclusivamente sul conto corrente indicato in sede di gara e di stipula del contratto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le richieste di pagamento da parte di uffici della società dovranno fare riferimento esclusivamente al suddetto numero di conto corrente.

Art. 3.04 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- qualora non operante l'Art. 4.1.3) della Sezione 4: avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere; trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- riportati da eventuali apparecchiature tecnico-scientifiche installate in modo temporaneo o permanente sia sui veicoli che sui natanti.

Art. 3.05 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

primo periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 3.06 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa ai sensi di legge nei confronti:

A) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:

- a) nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure – per i veicoli adibiti a trasporto cose – secondo quanto previsto dall'art. 54 – lettera d) del Nuovo Codice della Strada;
- b) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada;
- c) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- d) qualora il veicolo sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
- e) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;

B) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:

se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché l'Ente contraente non sia a conoscenza di tale situazione prima del sinistro.

Art. 3.07 Massimali

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sotto indicati massimali:

Massimali		Limiti	
Euro 7.750.000,00	per sinistro	6.450.000,00	per danni a persone
		1.300.000,00	per danni a cose

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo di € 7.750.000,00 (settemilionisettecentocinquantamila/00).

a) Altre garanzie

Secondo quanto riportato nell'allegato elenco autoveicoli e natanti alla voce "capitale da assicurare".

Art. 3.08 Stima concordata

Agli effetti del valore dei mezzi di cui all'elenco fornito dalla Contraente, le Parti dichiarano di definire e accettare, a tutti gli effetti, come stima concordata, indipendentemente dal valore di mercato, la cifra esposta nella già menzionata colonna «capitale da assicurare». Le Parti concordano inoltre di ridefinire i valori della stima concordata solo ed esclusivamente all'inizio di ogni annualità assicurativa.

Art. 3.09 Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. come disciplinato all'art. 3.6 che precede nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 3.10 Spese di immatricolazione - Tassa di proprietà - Spese di assicurazione RCA

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. La Società rimborsa all'Assicurato:

- l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa all'Assicurato l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo. In caso di incendio o furto totale del veicolo assicurato, la Società corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3.11 Spese di recupero e custodia

In caso di furto con ritrovamento del veicolo assicurato la Società rimborsa, fino ad un massimo di € 154,94 per anno assicurativo, le spese documentate dall'Assicurato per il recupero e per la custodia del veicolo da parte dell'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato da parte dell'Autorità del ritrovamento stesso.

Art. 3.12 Garanzia bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.

Art. 3.13 Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

Art. 3.14 Traino – recupero veicolo

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

SEZIONE IV. RISCHI ACCESSORI

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata, e precisata la garanzia richiesta, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

Art. 4.01 Garanzie

a) Incendio veicoli a motore

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

b) Furto, rapina, estorsione veicoli a motore

La Società risponde:

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non

- dei danni alle parti interne del veicolo

c) Incendio e furto natanti

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causata al natante da:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione o in conseguenza al furto od alla rapina.

L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nell'elenco allegato e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato. Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

L'assicurazione **NON** comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

d) Eventi socio-politici ed atmosferici

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre

Per tutte le garanzie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fono-audio-visivi
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo

SEZIONE V. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Art. 5.01 Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, l'Agenzia Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuta a conoscenza ovvero dal giorno in cui l'Ufficio preposto alla gestione ne ha avuto la possibilità.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società qualora si opti per la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura

Art. 5.02 Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 5.03 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 8 bis), la richiesta

di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni".

Art. 5.04 Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve

sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 5.05 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 5.06 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 5.07 Duplicato attestazione dello stato di rischio

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato ricevimento da parte del Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Art. 5.08 Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di

furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 5.09 Pagamento delle franchigie

Qualora operante la formula tariffaria (Franchigia fissa ed assoluta), la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale a carico del Contraente.

Con cadenza annuale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, contestualmente al premio di regolazione con le modalità previste alla Sez. 2, art. 2.9 – regolazione del premio.

Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale obbligo.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 5.10 Obbligo di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società si obbliga a fornire al Contraente:

- dopo ogni denuncia di sinistro, il numero di posizione assegnata, l'ispettorato sinistri competente e il nome del Perito liquidatore;
- al termine di ogni annualità, una documentazione riepilogativa dei sinistri, indicando:
 - i sinistri complessivamente denunciati (numero)
 - i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
 - i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
 - i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della

Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Agenzia Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 15 giorni. Gli obblighi a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

SEZIONE VI. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE

Art. 6.01 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia di Assicurazione si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare danni e/o guasti accidentali subiti dai veicoli non intestati al P.R.A. a nome della Contraente Enea ed utilizzati dagli Organi dell'Agenzia, dirigenti e

da ogni persona che svolga attività per l'Agenzia in occasione di missioni o per spostamento di servizio per conto dell'Agenzia stessa, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso.

Sono anche compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).

Art. 6.02 Massimali – Franchigie/Scoperti

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di Euro 40.000,00 - a primo rischio assoluto per ogni veicolo Assicurato con deduzione di una franchigia di € 150,00, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- occorsi in occasione di furto o rapina;
- eruzioni vulcaniche terremoti, sviluppo –comunque insorto, controllato o meno- di energia nucleare o di radioattività;
- causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano.

Art. 6.03 Copertura automatica

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.

Art. 6.04 Estensione di garanzia

Agli effetti della presente copertura assicurativa fra le Parti si conviene che:

- la garanzia comprende i danni dovuti a colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto;
- in caso di distruzione del veicolo, la Compagnia ha la facoltà di recuperare il mezzo accidentato a fronte del completo risarcimento del danno; in tal caso l'assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere alla Compagnia la quale tratterà il ricavato della vendita. Nel caso in cui la Compagnia rinunci a subentrare nella proprietà del residuo del sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di trattenere per se, senza alcun obbligo verso la Compagnia, quanto venisse recuperato.

Condizioni aggiuntive

a) Bagagli

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, l'Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza, per sinistro, della somma indicata nella scheda di assicurazione, i danni ai bagagli (e

loro contenuto) a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per evento e con il limite di euro 5.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

b) Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 750,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

c) Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie previste dal contratto.

d) Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione di un nuovo mezzo di trasporto in sostituzione fino ad un massimo di € 300,00.

e) Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Il Contraente/Assicurato potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto.

f) Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 1.000,00.

g) Soccorso vittime della strada

L'assicuratore rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del mezzo di trasporto determinati dal trasporto occasionale di vittime i incidenti della circolazione fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro.

Il trasporto deve essere provato da idoneo " attestato" rilasciato dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente e le spese sostenute devono essere regolarmente documentate.

Art. 6.05 Limite territoriale

Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema "Carta Verde", le cui sigle internazionale riportate sulla medesima non siano barrate.

Art. 6.06 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.

Art. 6.07 Criterio di determinazione del premio

Il Premio lordo anticipato, su una presuntiva percorrenza annua di Km 500.000= viene provvisoriamente stabilito in Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), salvo conguaglio da effettuare, secondo le modalità previste all'art. 2.9, sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un Premio netto convenuto di Euro 0,011 a chilometro.

SEZIONE VII. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

Art. 7.01 Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio preposto alla gestione ne è venuto a conoscenza, ovvero dal giorno in cui ne ha avuto la possibilità. La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili alla qualificazione del sinistro.

Art. 7.02 Determinazione del danno

Per i danni subiti ai mezzi assicurati, per le garanzie di cui ai punti agli articoli 6.1, gli stessi saranno rimborsati secondo il criterio del valore a nuovo previa deduzione della franchigia contrattuale ove prevista

Art. 7.03 Onorario periti

La Compagnia rimborserà – in caso di danno risarcibile – entro il limite del 3% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000,00. per sinistro, le spese e gli onorari di competenza del perito e/o del consulente che l'ENEA avrà scelto e nominato, nonché la quota parte (50%) di spese e onorari a carico dell'ENEA a seguito della nomina del terzo perito.

Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le rimanenti spese vengono ripartite, in pari proporzione, fra Compagnia e ENEA.

Art. 7.04 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 7.05 Informativa cura di ENEA in caso di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'AGENZIA deve attestare:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto dell'Enea;
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente;
- dati individuali del veicolo usato.

Art. 7.06 Informazione sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente:

- **dopo ogni denuncia di sinistro**, il numero di posizione assegnata, l'ispettorato sinistri competente e il nome del Perito liquidatore;
- **al termine di ogni annualità**, una documentazione riepilogativa dei sinistri, indicando:
 - i sinistri complessivamente denunciati (numero)
 - i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
 - i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
 - i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Agenzia Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermi restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 15 giorni. Gli obblighi a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.